

Numero 02394/2017 e data 20/11/2017 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017

**NUMERO AFFARE 01126/2015**

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, *ex art.* 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai professori Vincenzo Maggio, Vincenzo Galante, Giosuè Marotta, Giuliano Giannetto, Calogera Piparo, Elio Chimera, Angelo Manta, Antonina Taibi, Paolino Raimondi, Salvatore Castiglione e Michele Morreale, per l'annullamento: *a)* della deliberacollegiale e del relativo verbale nr. 6 del 12 dicembre 2014 emesso dal Collegio docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"; *b)* della deliberazione commissariale nr. 194 relativa alla seduta del 15 dicembre 2014, emessa in pari data dalla Provincia di Caltanissetta, ora libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; *c)* del decreto assessorile nr. 676 del 12 febbraio 2015 emesso dall'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia; *d)* di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

**LA SEZIONE**

Visto il parere interlocutorio di questa Sezione del 26 agosto 2015;

Vista la relazione in data 12 febbraio 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la memoria di controdeduzioni dei ricorrenti pervenuta in data 21 dicembre 2016;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Raffaele Greco;

Premesso e considerato quanto segue:

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti docenti in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio", espongono di aver partecipato all'assemblea del Collegio dei docenti tenutasi in data 25 novembre 2014, nel corso della quale veniva votata e respinta a maggioranza la proposta di "*ampliamento dell'offerta formativa*" formulata dalla Dirigente scolastica *pro tempore*.

Al termine della seduta, la medesima Dirigente rilevava e faceva verbalizzare una serie di anomalie e irregolarità a suo dire verificatesi nella votazione, tali da non poter far considerare conclusa la votazione stessa.

Successivamente, l'assemblea veniva nuovamente convocata per il giorno 12 dicembre 2014 con identico ordine del giorno; in tale occasione, coincidente peraltro con un giorno in cui era stato indetto uno sciopero generale del settore, la proposta di ampliamento dell'offerta formativa veniva nuovamente messa ai voti e approvata.

2. Avverso tale deliberazione collegiale, nonché avverso gli atti successivi e consequenziali, gli istanti hanno dedotto le seguenti censure:

i) eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'erroneità dei presupposti, della carenza di motivazione, dell'arbitrarietà, dell'illogicità, dell'irragionevolezza, della falsa applicazione della normativa di settore e dello sviamento di potere; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 Cost.;

ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm.; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza, della falsa applicazione della normativa di settore e dello sviamento di potere; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 Cost.

3. Avendo poi i ricorrenti proceduto a presentazione diretta del ricorso, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, a cagione della mancata tempestiva istruzione dell'affare, la Sezione con parere interlocutorio ha invitato l'Amministrazione a trasmettere apposita relazione assicurando il contraddittorio con i ricorrenti.

4. In evasione del detto parere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a trasmettere la propria relazione, nella quale ha argomentatamente sostenuto l'infondatezza del gravame.

5. In data 21 dicembre 2016, sono pervenute controdeduzioni dei ricorrenti in replica alla relazione istruttoria.

6. Tutto ciò premesso, la Sezione è dell'avviso che il ricorso sia fondato, apparendo in particolare fondato e assorbente il vizio dedotto col secondo motivo di impugnazione in relazione all'impossibilità di rimettere in votazione, nella seconda seduta del Collegio dei docenti, un punto già votato nella precedente seduta.

Al riguardo, non sembra dubbio che il Collegio dei docenti debba essere soggetto alle ordinarie regole di funzionamento di tutti gli organi amministrativi collegiali, e pertanto che non sia consentito riportare all'ordine del giorno una questione già discussa e decisa in una precedente seduta, al solo fine di ottenere un esito diverso da quello già conseguito.

Sul punto, l'Amministrazione replica che la prima votazione sarebbe stata viziata da plurime irregolarità e anomalie, debitamente riportate dal Dirigente nel verbale della seduta del 25 novembre 2014; tuttavia, sempre alla stregua degli ordinari principi, ciò non può ritenersi sufficiente a legittimare l'operato dell'Amministrazione stessa.

Ed invero, i vizi in questione, quand'anche effettivamente sussistenti, per poter determinare l'invalidità della delibera adottata il 25 novembre non potevano essere semplicemente affermati dal Dirigente scolastico (il quale è soltanto uno dei componenti dell'organo, ancorché detentore del potere di convocazione e di fissazione dell'ordine del giorno), ma dovevano essere posti a base di un formale annullamento della delibera medesima, cui pervenire o in sede giurisdizionale a seguito di impugnazione da parte dello stesso Dirigente o di qualsiasi altro interessato – come espressamente evidenziato dagli odierni istanti – o in autotutela da parte dello stesso Collegio.

In assenza di tale previa rimozione della pregressa delibera, la nuova determinazione assunta sul punto non può che qualificarsi illegittima (se non addirittura nulla per difetto assoluto di attribuzione in capo all'organo decidente).

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

L'ESTENSORE  
Raffaele Greco

IL PRESIDENTE  
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO  
Roberto Mustafà